



## Premessa.

Questa mini-guida è rivolta alle associazioni che intendono adeguarsi alla riforma del Terzo settore (Decreto Legislativo n°117/17). Il testo è adatto a quanti intendono costituire o adeguare il proprio ente nella forma dell'Associazione di Promozione Sociale (APS) oppure in Organizzazione di Volontariato (ODV). Questo documento può essere utilizzato sia per costituire una nuova associazione che per adeguare lo statuto di una organizzazione già esistente. In quest'ultimo caso si può optare per integrare lo statuto vigente o sostituirlo integralmente. Questa scelta dipende, ad esempio, da quanto sia da stravolgere lo statuto vigente e se si dispone di un suo formato editabile. Le associazioni di nuova costituzione devono dotarsi di un atto costitutivo sottoscritto da almeno sette persone. In linea di massima l'atto costitutivo riporta i primi 3 articoli dello statuto e include la nomina dei gli organi sociali (sicuramente tra questi vi è il Presidente e il Consiglio Direttivo). Le associazioni che devono adeguarsi al codice del Terzo settore sono tenute ad approvare le modifiche statutarie in assemblea e registrare il verbale stesso presso l'Agenzia delle Entrate di competenza. Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) non sono tenute ad apporre marche da bollo né a pagare l'imposta di registro per la registrazione di una nuova associazione o l'adeguamento dello statuto di un ente già esistente. Le costituende Associazioni di Promozione Sociale (APS) sono esonerate dal pagamento delle marche da bollo ma devono versare l'imposta di registro di 200,00 euro con modello F24 con causale tributo 1550. Se una APS esistente in quanto tale (cioè è già iscritta ai vigenti registri) deve meramente adeguare lo statuto al D.Lgs 117/17, potrebbe usufruire dell'esonero dal pagamento dell'imposta di registro. Sul punto il riferimento normativo non è interpretato in maniera univoca dalle Agenzie delle Entrate. È consigliabile chiedere all'Agenzia di competenza quale sia l'orientamento. È dovuto il pagamento dell'imposta di registro per quelle associazioni che optano per adeguare la propria organizzazione in chiave di APS laddove la modifica non interessa solo l'adeguamento normativo al 117/17. Al fine di registrare l'associazione o il verbale di adeguamento statutario l'organizzazione dovrà:

- Presentare istanza all'agenzia delle entrate di competenza attraverso il Modello 69
- Approvare le variazioni in assemblea ed entro i 20 giorni successivi, registrare verbale e integrazioni statuarie presso l'Agenzia delle Entrate.
- Laddove dovuto presentare quietanza di pagamento dell'F24 dell'imposta di registro.

Queste azioni vanno fatte presso l'ufficio Registrazione Atti Privati.

Per la comunicazione della variazione della denominazione sociale<sup>1</sup> occorrerà poi inoltrare apposita istanza con il modello A5/6

Nell'area Download del sito [associaizionepixel.org](http://associaizionepixel.org) è possibile scaricare i moduli e le agevoli guide di compilazione nonché i modelli di statuto e atto costitutivo reperibili facilmente su molti siti di settore.

---

<sup>1</sup> Di fatto l'adeguamento statutario comporta l'acquisizione dell'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) e/o, a seconda dei casi APS/ODV. Tale aggiunta costituisce un cambio di denominazione sociale da riportare sul foglio di attribuzione del codice fiscale. Per tanto occorrerà inoltrare il verbale anche all'ufficio per la variazione del Codice Fiscale il che può essere fatto telematicamente attraverso un soggetto abilitato e è via compilazione del modello A5/6. NB. Quando parliamo di variazione di Codice Fiscale non ci riferiamo mai alla componente numerica che resterà sempre invariata bensì, nella fattispecie, al campo della denominazione sociale.



## LO STATUTO ASSOCIATIVO E LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE GUIDA PRATICA

Entriamo nel merito della guida che invitiamo a leggere attentamente compreso le note esplicative. Non esitate a chiedere supporto o approfondimenti se vi sono passaggi che non risultano chiari. Quanto segue non esonera il lettore dalla responsabilità di approfondire la normativa dalle fonti dirette in quanto resta in capo al lettore la responsabilità degli atti prodotti. Sul sito di [associaizionepixel.org](http://associaizionepixel.org) è possibile ottenere supporto o richiedere un contatto di un professionista per uno specifico accompagnamento.

In primo luogo occorre il riferimento normativo come da esempio qui riportato:

<b>ART. 1</b> <b>(Denominazione, sede e durata)</b>
1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del <i>Codice civile</i> e del <i>Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117</i> (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione <u>non riconosciuta</u> <sup>2</sup> avente la seguente <i>denominazione</i> : _____, da ora in avanti denominata " <i>associazione</i> "
2. In base al D.Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o (APS o ODV a seconda dei casi). L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
3. L'associazione ha <i>sede legale</i> nel Comune di _____, <i>in via</i> _____, con <i>durata illimitata</i> . Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Potrebbe essere utile inserire nello Statuto un esplicito riferimento che richiami specifici regolamenti. Ciò potrebbe essere particolarmente indicato per quelle associazioni che prevedono l'adesione di altri enti oltre che per le persone fisiche.

<b>ART. 2</b> <b>(Lo Statuto, la sua efficacia e l'interpretazione)</b>
1. L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Con il prossimo articolo introduciamo una prima differenza tra le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV). Le prime, le ODV, perseguono *finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o*

---

<sup>2</sup> Se l'associazione dovesse essere riconosciuta modificare questa dicitura. Ricordiamo a quanti abbiano poca dimestichezza con la materia che il riconoscimento della personalità giuridica è un percorso specifico disciplinato dall'art.22 del d.lgs 117/17 da non confondere con la mera registrazione dell'atto costitutivo e statuto presso l'Agenzia delle Entrate. Quindi le associazioni in generale si definiscono non riconosciute salvo i casi in cui non abbiamo fatto l'iter per il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato.  
(Link Art.22: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>)



*più attività di interesse generale; le seconde operano nel medesimo solco prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.*

### ART. 3

#### (Scopo, finalità e attività)

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale<sup>3</sup> sotto riportate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale *mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale (se sei una ODV); mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi (se sei una APS)*

.....

.....

.....

In riferimento alle attività d'interesse generale l'associazione svolge nello specifico<sup>4</sup>:

.....

.....

2. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Gli articoli che disciplinano l'ammissione dei soci, il numero i diritti e i doveri dei soci stessi non si discostano molto dal quanto non siamo abituati a leggere anche nei *vecchi* statuti. Importante è inserire il riferimento al numero minimo stabilito dalla legge che è sette. Sul punto la riforma ha chiarito un elemento che poco si evinceva in passato. Dunque la costituzione di una associazione deve avvenire con la stipula di un atto costitutivo formato almeno da sette persone. E per le associazioni già costituite il cui atto costitutivo è formato da meno di 7 persone? Qui occorre fare alcune importanti precisazioni. In primo luogo, indipendentemente dal fatto che i soci fondatori siano o meno ancora soci dell'associazione, l'atto costitutivo è immutabile. Quello che però è consentito fare grazie alla nota direttoriale 4995 del 28.05.2019<sup>5</sup> è ratificare l'ammissione dei soci in modo da arrivare al numero minimo richiesto.

<sup>3</sup> Le attività di interesse generale sono individuate all'Art.4 del D.lgs 117/17. Le riportiamo in appendice al presente testo. L'associazione deve individuare tra quelle elencate almeno una nella quale si rivede. È opportuno inserire unicamente le attività d'interesse generale che richiamano le effettive attività dell'Ente. L'associazione deve dunque desistere da inserire anche quelle attività che potrebbero farsi in un futuro remoto. Va sottolineato che lo statuto può prevedere il caso in cui venga svolta un'attività non presente tra quelle elencate disciplinando le modalità; ad esempio con una motivata delibera di direttivo.

<sup>4</sup> Mentre le attività d'interesse generale saranno uguali per tutti gli Enti, ciascuna associazione potrà distinguersi per le effettive azioni che svolge. In coerenza con le attività generali in questa parte dell'art.3 è possibile inserire le specifiche richieste.

<sup>5</sup> La nota chiarisce che "non è sufficiente che tale numero minimo di associati sia stato successivamente raggiunto, né che sia effettivamente in essere all'atto della richiesta di iscrizione, ma è necessario che tale numero abbia effettivamente partecipato,



Da punto di vista statutario non cambia molto. Questo particolare interesserà il verbale di assemblea che approverà gli adeguamenti statutari.

#### Art.4

##### (Ammissione e numero degli associati)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato<sup>6</sup>.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della

successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### Art 5.

##### Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
  - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - frequentare i locali dell'associazione;
  - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
  - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
  - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

#### Art 6.

##### Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

*pronunciandosi in tal senso, alla formazione e conseguente espressione della volontà associativa che ha deliberato di conformare l'associazione alle caratteristiche di un ente di cui all'art. 32 o all'art. 35 del Codice" (APS o ODV).*

<sup>6</sup> Se l'associazione intende far aderire altre associazioni deve utilizzare questa dicitura e preoccuparsi di individuare norme che rinvino a regolamenti interni per la disciplina del voto, del possibile voto ponderato, per la definizione delle deleghe.



3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
5. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
7. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Introduciamo ora un elemento che cancella ogni dubbio sul ruolo dei volontari. I volontari in un'associazione di volontariato (ODV) sono tutti i soci. In una APS solo quei soci che svolgono effettivamente attività di volontariato sono tali. Ecco perché nella gestione delle APS appare anche il registro dei volontari in aggiunta al tradizionale libro soci. Ciò rende più semplice anche interpretare la norma sull'obbligo assicurativo per i volontari di una ODV o per quelli inseriti nel registro dei volontari dell'APS. Ma come si definisce un volontario e un'attività di volontariato?

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

**La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.**

**L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo**, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. **Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario<sup>7</sup>.**

#### ART. 7

##### (Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### ART. 8

##### (Libri)

<sup>7</sup> Non è dunque consentito utilizzare in modo forfetario un rimborso spese proprio affinché esso non si configuri come forma di retribuzione, anche se minima, per la prestazione volontaria. Il volontario, qualora autorizzato a sostenere una spesa, dunque è tenuto a dimostrare la spesa sostenuta con documenti fiscalmente validi. Tali documenti vanno conservati e allegati alla nota di spesa qualora essa superi 150 euro per ciascun mese. La fattispecie, come è ovvio, si riferisce alla possibilità dettata dalla norma in materia e non a specifiche esigenze di rendicontazione per le quali possono valere applicazioni più restrittive, (ad esempio se il rimborso avviene per costi imputabili ad un progetto finanziato da terzi.



1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
  - ✓ libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - ✓ registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
  - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

**ART. 9 (per le APS)**  
**(Lavoratori)**

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

**ART. 9 (per le ODV)**  
**(Lavoratori)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

E siamo giunti a definire gli organi dell'associazione. Si fa qualche volta confusione tra Organi sociali e mere funzioni politiche e gestionali. Il tesoriere ad esempio non è necessariamente un organo ma può essere, così è nel nostro esempio, una funzione gestionale. In ogni caso la norma da seguire è che se si inserisce una funzione tra gli organi associativi essa va disciplinata con un proprio articolato dal quale se ne evinca la regolamentazione. Un'ultima osservazione va fatta in relazione agli organi di controllo e ai revisori dei conti. La legge stabilisce quando questi due organi devono essere nominati. Il consiglio che diffusamente si dà è quello di richiamare l'organo in questione e subordinarne la nomina al verificarsi delle condizioni della legge. Se l'organizzazione supera i limiti di cui all'art. 31, comma 1 D.Lgs. 117/17 la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo, che dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Si rinvia a quanto specificato agli articoli .... e .... che disciplinano la questione.

Agli organi di controllo e a quelli indispensabili quali, assemblea, Presidente e Consiglio Direttivo, l'associazione potrà aggiungere quelli di fattispecie (tesoriere; comitato scientifico; etc).

**ART. 10**  
**(Organi)**

1. Sono *organi* dell'associazione:
  - l'Assemblea;
  - Il Consiglio direttivo;
  - il Presidente;
  - l'Organo di controllo;
  - Revisore legale;
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



Non vi sono particolari segnalazioni da fare a proposito della regolamentazione degli organi sociali. Nella opzione che proponiamo il Presidente è eletto dall'assemblea, ma nulla vieta che sia il direttivo a nominarlo. La ratio che guida la scelta deve tendere alla massima collegialità e democraticità dell'ente. Deve emergere che l'assemblea è sovrana e alla base di tutte le decisioni anche quando alcune di esse sono delegate ad altri organi.

**ART. 11  
(Assemblea)**

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti in libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di ... (indicare da 3 a 5) associati.
3. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
5. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea, o il socio che ne motivi la richiesta, può riunirsi anche con l'ausilio di piattaforme on line che garantiscano la piena partecipazione e la tutela dell'esercizio del voto anche quando segretato.
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
  - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.*
  - *approva il bilancio di esercizio;*
  - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
  - *delibera sulla esclusione degli associati;*
  - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
  - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
  - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
  - *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*
9. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
10. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

Per quanto concerne il Consiglio Direttivo (CD) si suggerisce di lasciare un margine relativamente alla sua composizione numerica. Ciò consente all'assemblea di stabilire quando necessario il numero dei componenti del proprio organo di amministrazione prima ancora che la sua composizione nominativa. Ciò risponde all'esigenza dell'ampio turnover che si verifica nelle organizzazioni. Nell'esempio che riportiamo il range è tra 3 e 7 ipotizzando di trovarci in una piccola associazione che ha una quindicina di soci. Ciò ci consente anche di non dover modificare lo statuto qualora, con il crescere, l'associazione avesse bisogno di ampliare il proprio CD nell'ambito dell'intervallo scelto. Sempre per un principio di democraticità è consigliabile indicare una scadenza delle cariche sociali non superiori a 3 anni pur prevedendo la rieleggibilità dei soci. Si precisa inoltre che le funzioni eventualmente nominate nell'ambito del CD in nessun caso possono impegnare l'associazione o desumere un potere di firma in mancanza di un esplicito atto di delega posto in essere dal legale rappresentante<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Il codice civile assegna a tutti i soci che partecipano ad una decisione la responsabilità della stessa. Il punto in questione quindi riguarda il potere di rappresentanza nell'accezione del potere di firma vale a dire il potere di impegnare, obbligare,



#### ART. 12

##### (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
  - eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
  - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
  - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
  - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
  - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
  - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
  - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7 (incluso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.
5. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le *deliberazioni* del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il Consiglio Direttivo può nominare tra i propri membri laddove ne riscontri la necessità:  
Il **Vice Presidente**. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Può rappresentare l'associazione nelle occasioni pubbliche. Il potere di firma o d'impegno dell'associazione stessa è comunque subordinato ad atto di delega da parte del Presidente.  
Il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.  
Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.  
Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

Per chiudere con gli organi sociali si riportano delle classiche formulazioni degli artt. Su Presidente, Organo di controllo e Revisore dei conti.

#### ART. 13

##### (Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il **Presidente** è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. È membro del Consiglio Direttivo.

*l'associazione. Tutte le funzioni del CD per avere tale potere devono essere comunque delegate/autorizzate dal Presidente indipendentemente dalla carica che esse ricoprono. Va di conseguenza che la carica di Vice Presidente ha una valenza prettamente politica. Anche il tesoriere non ha alcun potere di firma se non nella misura in cui la sua agibilità derivi dalla volontà formale del Legale rappresentante (ad esempio la co-intestazione del conto corrente e la possibilità di agire nei confronti di un istituto bancario).*



3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

**ART. 14**  
**(Organo di controllo)**

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.
2. L'Organo di controllo (anche *monocratico*), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
3. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 15**  
**(Revisione legale dei conti)**

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Rispetto allo stato patrimoniale e agli obblighi degli ETS la Riforma ha prodotto importanti chiarimenti che vanno approfonditi con la lettura dei decreti attuativi. Nello statuto è dunque necessario porre le basi per il rispetto dei principi generali sui quali tali decreti si fondano. Deve essere innanzitutto chiaro che di ricavi e proventi da entrate sono finalizzate comunque al perseguimento dei fini associativi e che è vietato la distribuzione degli utili prodotti. In relazione ai bilanci non muta la norma dell'obbligo di approvazione in assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (salve diverse disposizioni). Gli Enti iscritti al RUNTS dovranno trasmettere i bilanci approvati e pubblicarli sul proprio sito internet. Gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovranno redigere anche il bilancio sociale.

**ART. 16**  
**(Patrimonio)**

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART. 17**  
**(Divieto di distribuzione degli utili)**

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**ART. 18**



**(Risorse economiche)**

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

**ART. 19**

**(Bilancio di esercizio)**

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

**ART. 20**

**(Bilancio sociale e informativa sociale)**

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

Non dimentichiamo di chiudere con le norme su scioglimento, devoluzione del patrimonio e il rinvio a specifici regolamenti o norme per quanto non previsto nello statuto.

**ART. 21**

**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 22**

**(Rinvio)**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea



## Appendice

### Attività d'interesse generale

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;*
- b) *interventi e prestazioni sanitarie;*
- c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.*
- f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- g) *formazione universitaria e post-universitaria;*
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
- k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;*
- n) *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
- o) *attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;*
- p) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*
- q) *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
- r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*



- s) *agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
- t) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- x) *cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;*
- y) *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;*
- z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.*